

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>**Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi**

## **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi**

Informazioni nazionali per quanto riguarda il regolamento 2016/1103

Nel giugno 2016, l'Unione europea ha adottato un [regolamento](#) riguardante gli effetti patrimoniali dei matrimoni internazionali al fine di aiutare le coppie a gestire le loro proprietà su base giornaliera e a dividerle in caso di divorzio o di decesso di uno dei membri della coppia. Il regolamento è stato adottato nell'ambito della procedura di cooperazione rafforzata dei 18 Stati membri dell'Unione europea: Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria, Finlandia e Cipro. Altri Stati membri dell'Unione possono aderire al regolamento in qualsiasi momento (in tal caso il paese dovrà aderire anche al regolamento in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate). Il regolamento fornisce ai matrimoni internazionali la certezza del diritto e riduce i costi del procedimento legale, in quanto le coppie sapranno con chiarezza quale giudice dello Stato membro dell'UE tratterà questioni relative alle loro proprietà e quale legge nazionale dovrebbe trovare applicazione per risolvere tali questioni. Il regolamento facilita anche il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di proprietà adottate in uno Stato membro dell'UE. Dal momento che il patrimonio di proprietà della coppia deve essere suddiviso in caso di divorzio o decesso, il regolamento agevola l'applicazione delle norme dell'UE in materia di divorzi e di successioni transfrontaliere. Il regolamento è in vigore dal 29 gennaio 2019.

Ultimo aggiornamento: 11/05/2021

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Belgio**

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

Per pronunciarsi sulle richieste di dichiarazione di esecutività: il tribunale di primo grado e più specificamente il tribunale in materia di diritto di famiglia.

Per quanto riguarda i ricorsi contro le decisioni emesse su tali domande:

per presentare opposizione: il tribunale di primo grado e più specificamente il tribunale in materia di diritto di famiglia;

per presentare appello: la Corte d'appello.

### **Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

La sentenza emessa in appello può essere impugnata solo dinanzi alla Corte di cassazione.

### **Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

Non vi sono altre autorità, secondo i criteri dell'articolo 3, paragrafo 2.

Ultimo aggiornamento: 06/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Bulgaria**

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

La domanda di dichiarazione di esecutività di una sentenza o di un altro atto emesso in un altro Stato membro dell'UE va presentata presso l'organo giurisdizionale provinciale (articolo 623, comma primo, del codice di procedura civile).

### **Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

La decisione può essere impugnata presso la Corte d'appello di Sofia. Ulteriori ricorsi avverso le decisioni della Corte d'appello di Sofia vanno presentati presso la Corte di cassazione (articolo 623, comma sesto, del codice di procedura civile).

### **Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

Non applicabile.

Ultimo aggiornamento: 26/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Cechia**

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

Nella Repubblica ceca sono i tribunali distrettuali [*okresní soudy*].

### **Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

Possono essere svolte solo azioni processuali straordinarie, ossia:

- l'azione per annullamento [*zmatečnost*];
- l'azione intesa a riaprire il procedimento [*žaloba na obnovu řízení*];
- il riesame di un ricorso [*dovolání*].

Tutte le procedure straordinarie di ricorso elencate devono essere svolte dinanzi all'organo giurisdizionale che ha deciso sulla controversia in primo grado.

### **Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

Si intendono qui le figure notarili, quali i commissari giudiziali (articolo 162, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 100, primo comma, e l'articolo 103, primo comma, della legge n. 292/2013 sulle procedure giudiziarie speciali).

Ultimo aggiornamento: 18/05/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Germania**

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

Le domande di dichiarazione di esecutività di una decisione a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, di entrambi i regolamenti devono essere presentate all'Amtsgericht (tribunale distrettuale) o al tribunale della famiglia. Competenza territoriale esclusiva ha l'Amtsgericht presso la sede dell'organo giurisdizionale superiore regionale nel cui distretto risiede il debitore o nel cui distretto deve essere eseguita l'esecuzione forzata.

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

La decisione dell'Amtsgericht in merito all'esecuzione forzata può essere impugnata a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, di entrambi i regolamenti dinanzi all'organo giurisdizionale regionale superiore.

La decisione in merito alla domanda di cui sopra può essere impugnata dinanzi alla Corte federale di giustizia, a norma dell'articolo 50 di entrambi i regolamenti.

**Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

Non pertinente

Ultimo aggiornamento: 15/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Grecia**

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

Il giudice competente a dichiarare l'esecutività di una decisione relativa al regime patrimoniale tra coniugi e relativa agli effetti sul patrimonio delle unioni civili, su richiesta della parte interessata, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento in questione è il tribunale di primo grado, in formazione monocratica (Μονομελές Πρωτοδικείο) nell'ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria (articolo 740 e segg. del Codice di procedura civile).

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

Il giudice competente per le impugnazioni nei procedimenti d'opposizione contro le decisioni sulle richieste di una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento in questione, è la Corte d'appello (Εφετείο). In base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, l'impugnazione dev'essere avviata con un ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva la Corte d'appello, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 12, secondo comma del Codice di procedura civile.

Una decisione della Corte d'appello ai sensi dell'articolo 50 del regolamento in questione, come descritto alla lettera b), può essere impugnata con ricorso in Cassazione.

**Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 19/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Spagna**

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

La competenza per decidere sul procedimento esecutivo spetta ai giudici di primo grado del luogo ove è domiciliata la parte nei confronti della quale si richiede il riconoscimento o l'esecuzione oppure del luogo dell'esecuzione in cui la decisione deve produrre i suoi effetti.

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

Il cosiddetto "recurso de apelación" (ricorso in appello). La competenza per decidere su tale impugnazione spetta all'Audiencia Provincial.

Avverso la sentenza pronunciata in secondo grado dall'Audiencia provincial è possibile presentare un ricorso straordinario per violazioni di norme procedurali e ricorrere in Cassazione entro i termini previsti dal diritto processuale.

**Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

In Spagna non esistono autorità aventi le caratteristiche e le competenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nell'ambito di applicazione del regolamento. Esistono solo nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012, come dichiarato dalla Spagna ai sensi dell'articolo 79[1].

[1] (Articolo 79 del regolamento (UE) n° 650/2012)

I notai, in relazione alle dichiarazioni degli eredi "ab intestato" (che partecipano alla successione senza che esista un testamento); ai procedimenti di presentazione, accertamento, apertura e deposito dei testamenti segreti, olografi e speciali nonché alla redazione dell'inventario.

*Artt. 55-56, 57-65 e 67-68 della legge sul notariato, modificata dalla Disposición Final Undécima della Legge 15/2015, del 2 luglio sulla giurisdizione volontaria.*

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Francia**

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

I ricorsi di cui all'articolo 44 devono essere presentati al cancelliere capo del tribunale competente (ex articolo 509-1 e 2 del Codice di procedura civile) nel caso in cui il ricorso riguardi una decisione o una transazione giudiziaria. Vanno invece presentati al Presidente della Camera dei notai o, in caso di assenza o d'impossibilità a intervenire al suo vice, nel caso in cui il ricorso riguardi un atto autentico (ex articolo 509-3 del codice di procedura civile). Gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali vengono presentati i ricorsi ex articolo 49, paragrafo 2, sono rappresentati dai presidenti dei tribunali competenti (ex articolo 509-9 del Codice di procedura civile).

Nel caso in cui il ricorso riguardi una decisione o una conciliazione giudiziale:

\*Le domande di dichiarazione per l'esecutività di una decisione emessa da un giudice francese, al fine del riconoscimento e dell'esecuzione all'estero, vengono presentate al direttore della cancelleria dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione oppure ha omologato la conciliazione (ex articolo 509-1 del Codice di procedura civile).

\*Le domande di riconoscimento o di constatazione di esecutività, sul territorio francese, dei titoli esecutivi francesi, vengono presentate al direttore della cancelleria del tribunale competente (ex articolo 509-2 del Codice di procedura civile).

Nel caso in cui il ricorso riguardi un atto autentico:

\*Le domande per ottenere atti autentici notarili francesi al fine della loro accettazione ed esecuzione all'estero vengono presentate al notaio o alla persona giuridica titolare dal punto di vista notarile che conserva l'originale dell'atto ricevuto (ex articolo 509-3 del Codice di procedura civile).

\*Le domande di constatazione di esecutività dei titoli e degli atti stranieri sul territorio francese, vengono presentate al presidente del tribunale competente (ex articolo 509-9 del Codice di procedura civile).

#### **Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

Per impugnare una decisione emessa dal presidente del tribunale competente «in ultimo grado» è necessario presentare ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

I motivi alla base della presentazione di un ricorso in cassazione sono di diversa natura (violazione di legge, eccesso di potere, difetto di competenza, mancanza di una base giuridica, assenza di motivi, decisioni contrastanti, ecc.), ma hanno in comune il fatto che la corte si limiterà ad eseguire una mera valutazione dell'applicazione della legge. La Corte di cassazione verifica ad esempio che nella decisione in esame non sussista violazione delle norme di legge oppure che la decisione non abbia tenuto in considerazione le stesse, ma non si pronuncia nel merito dei fatti.

La Corte di cassazione

5 quai de l'Horloge

75055 Parigi

#### **Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

Non disponibile

Ultimo aggiornamento: 12/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Croazia**

##### **Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

Le domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività a norma dell'accordo 44, paragrafo 1, e le impugnazioni avverso le decisioni in merito a tali domande a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, devono essere presentate presso i tribunali municipali.

Gli organi giurisdizionali competenti sono:

tutti i tribunali municipali ai sensi della legge sulle giurisdizioni e le sedi dei tribunali (*Narodne novine* (NN, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) n 128/14).

##### **Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

La legge applicabile in Croazia non contempla un meccanismo in virtù del quale, ai fini dell'articolo 50, sia possibile impugnare una decisione relativa a un mezzo di ricorso, vale a dire che non vi sono ulteriori gradi di giudizio.

##### **Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

In Croazia i tribunali municipali sono competenti a trattare procedimenti di volontaria giurisdizione e procedimenti relativi all'esecutività ai sensi della legge sugli organi giurisdizionali (NN nn. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, [67/18](#), [126/19](#), [130/20](#)). Pertanto, a norma della legislazione nazionale applicabile in Croazia, non esistono altre autorità competenti o professionisti dell'ambito giudiziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, aventi competenza in materia di regime patrimoniale fra coniugi, che esercitino le funzioni giudiziarie o agiscano in virtù di una delega di potere da parte di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di questa.

Ultimo aggiornamento: 14/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Italia**

##### **Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

L'autorità giurisdizionale competente a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, è la Corte di Appello.

L'autorità giurisdizionale competente a trattare i ricorsi avverso le decisioni sulle domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, è la Suprema Corte di Cassazione.

##### **Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata:

- 1) con ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis, 391-ter c.p.c.;
- 2) con opposizione di terzo ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c.

Avverso la decisione può anche essere presentato ricorso per la correzione, se la sentenza è affetta da errore materiale o di calcolo.

##### **Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

Ai fini dell'art. 3, par. 2, sono autorità giurisdizionali anche:

gli Avvocati, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di negoziazione assistita, ex art. 6 del Decreto Legge n. 132 del 2014  
e gli Ufficiali di Stato Civile, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di semplificazione previsto dall'art. 12, Decreto Legge. n. 132 del 2014.  
Ultimo aggiornamento: 04/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Cipro**

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

Gli organi giurisdizionali aventi competenza per trattare le domande di dichiarazione di esecutività sono i tribunali della famiglia. I ricorsi avverso le decisioni relative a tali domande sono trattati dall'organo giurisdizionale di secondo grado competente in materia (Deftorobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

I mezzi di impugnazione della decisione pronunciata in secondo grado sono previsti nella procedura di cui all'articolo 25 della legge sugli organi giurisdizionali, dalla legge n. 14/60 e dall'emissione di un'ordinanza a norma dell'articolo 155 della Costituzione.

**Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

Non applicabile

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Lussemburgo**

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

Le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1;

Presidente del Tribunal d'arrondissement (tribunale distrettuale)

Informazioni di contatto:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tél : 00352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2;

Cour d'appel (Corte d'appello), sezione civile

Informazioni di contatto:

Cour d'appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

I mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50.

Cour de cassation (Corte di cassazione)

Informazioni di contatto:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: ( +352) 475981-2369 / 2373

**Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

/

Ultimo aggiornamento: 17/08/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Paesi Bassi**

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

Domanda di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1: "voorzieningenrechter van de rechtbank" (giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale).

I mezzi di impugnazione avverso una decisione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2: Il tribunale il cui giudice per i provvedimenti provvisori si è pronunciato in merito alla domanda di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività.

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

Ricorso per cassazione presso il "Hoge Raad" (corte di cassazione).

**Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

Non applicabile nei Paesi Bassi.

Ultimo aggiornamento: 18/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [de](#).

#### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Austria**

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

Competente per le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento è il giudice dell'esecuzione o il Bezirksgericht presso cui il convenuto ha domicilio o sede.

Competente per l'impugnazione di una decisione relativa alla domanda di richiesta di esecutività è il Landesgericht superiore; l'impugnazione va tuttavia effettuata presso l'organo giurisdizionale di primo grado.

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

Il ricorso per motivi di diritto alla Corte suprema va depositato presso il tribunale di primo grado.

**Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

In Austria non esistono altre autorità né operatori della giustizia ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, per quanto attiene alle questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi.

Ultimo aggiornamento: 24/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Portogallo**

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

Gli organi giurisdizionali o le autorità competenti a decidere in merito alle domande di dichiarazione di esecutività in virtù dell'articolo 44, paragrafo 1, sono:

- il tribunale della famiglia e dei minori; oppure, se non esiste,
- il tribunale civile locale, se esiste; oppure
- il giudice avente competenza generica presso il tribunale distrettuale competente.

Gli organi giurisdizionali competenti a decidere in merito alle impugnazioni di decisioni relative a tali domande in virtù dell'articolo 49, paragrafo 2, sono le Corti d'appello.

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

In virtù dell'articolo 50, una decisione emessa in secondo grado può essere oggetto di ricorso limitatamente a questioni di legittimità dinanzi alla Corte suprema (Recurso de revista).

**Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

- Gli organi giurisdizionali (giudici della famiglia, giudici civili locali, giudici aventi competenza generica, Corti d'appello e Corte suprema);
- gli uffici dello stato civile (1);
- i notai (2).

(1) Decreto-legge n. 272/2001, del 13 ottobre, modificato da ultimo dal decreto-legge n. 122/2013 del 26 agosto, ([Consolidação Decreto-Lei n.º 272/2001 - Diário da República n.º 238/2001, Série I-A de 2001-10-13 \(dre.pt\)](#)), che attribuisce agli uffici dello stato civile la competenza per i procedimenti di attribuzione del domicilio familiare, di separazione di persone e beni, di conversione della separazione personale in divorzio e di divorzio, dal momento in cui vi è consenso delle parti (cfr. articolo 16 del decreto relativo all'equiparazione degli uffici di registro ai tribunali a tal fine).

(2) Legge n. 23/2013, del 5 marzo, nella sua versione attuale ([Consolidação Lei n.º 23/2013 - Diário da República n.º 45/2013, Série I de 2013-03-05 \(dre.pt\)](#)), che approva il regime giuridico del procedimento d'inventario e attribuisce agli studi notarili competenze per la gestione degli atti e i termini del procedimento d'inventario conseguente a separazione, divorzio, dichiarazione di nullità o di annullamento del matrimonio (cfr. in particolare l'articolo 2, terzo comma e l'articolo 3, sesto e settimo comma).

Ultimo aggiornamento: 07/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Finlandia**

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

Dichiarazione di esecutività:

Tribunale distrettuale

Impugnazione di una decisione del tribunale distrettuale:

Corte d'appello

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50**

Se ammessa, l'impugnazione di una decisione della Corte d'appello è un ricorso in Corte di cassazione (capo 30, articoli 1-3 del codice di procedura giudiziaria).

**Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

Esecutore nominato dal giudice

Ultimo aggiornamento: 14/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione

europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Svezia

**Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2**

##### Tribunale distrettuale Competenza territoriale

|                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribunale distrettuale di Nacka ( <i>Nacka tingsrätt</i> ) | Contea di Stoccolma ( <i>Stockholms län</i> )                                                                                                                                                        |
| Tribunale distrettuale di Uppsala                          | Contea di Uppsala                                                                                                                                                                                    |
| Tribunale distrettuale di Eskilstuna                       | Contea di Södermanland                                                                                                                                                                               |
| Tribunale distrettuale di Linköping                        | Contea di Östergötland                                                                                                                                                                               |
| Tribunale distrettuale di Jönköping                        | Contea di Jönköping                                                                                                                                                                                  |
| Tribunale distrettuale di Växjö                            | Contea di Kronoberg                                                                                                                                                                                  |
| Tribunale distrettuale di Kalmar                           | Contea di Kalmar                                                                                                                                                                                     |
| Tribunale distrettuale di Gotland                          | Contea di Gotland                                                                                                                                                                                    |
| Tribunale distrettuale di Blekinge                         | Contea di Blekinge                                                                                                                                                                                   |
| Tribunale distrettuale di Kristianstad                     | Comuni ( <i>kommuner</i> ) di Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkellunga e Östra Göinge                               |
| Tribunale distrettuale di Malmö                            | Comuni di Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorps, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge e Ystad              |
| Tribunale distrettuale di Halmstad                         | Contea di Halland                                                                                                                                                                                    |
| Tribunale distrettuale di Göteborg                         | Comuni di Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla e Öckerö                                                 |
| Tribunale distrettuale di Vänersborg                       | Comuni di Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vargårda, Vänersborg e Åmål |
| Tribunale distrettuale di Skaraborg                        | Comuni di Essunga, Falköping, Grästorps, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda e Vara                                     |
| Tribunale distrettuale di Värmland                         | Contea di Värmland                                                                                                                                                                                   |
| Tribunale distrettuale di Örebro                           | Contea di Örebro                                                                                                                                                                                     |
| Tribunale distrettuale di Västmanland                      | Contea di Västmanland                                                                                                                                                                                |
| Tribunale distrettuale di Falu                             | Contea di Dalarna                                                                                                                                                                                    |
| Tribunale distrettuale di Gävle                            | Contea di Gävleborg                                                                                                                                                                                  |
| Tribunale distrettuale di Ångermanland                     | Contea di Västernorrland                                                                                                                                                                             |
| Tribunale distrettuale di Östersund                        | Contea di Jämtland                                                                                                                                                                                   |
| Tribunale distrettuale di Umeå                             | Contea di Västerbotten                                                                                                                                                                               |
| Tribunale distrettuale di Luleå                            | Contea di Norrbotten                                                                                                                                                                                 |

##### Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Impugnazione (*överklagande*) dinanzi alla Corte d'appello (*hövrätt*) o alla Corte suprema (*Högsta domstolen*). L'impugnazione deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la sentenza. L'impugnazione sarà esaminata solo se ammessa dalla Corte d'appello o dalla Corte suprema (*prövningstillstånd*).

##### Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Esecutore (*bodelningsförrättare*)

Amministratore di eredità (*boutredningsman*)

Nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento o assistenza, l'autorità per l'esecuzione forzata (*Kronofogdemyndigheten*)

Ultimo aggiornamento: 24/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.